



Allegato B) al n. 76726/49849 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 - ter e 2462 e seguenti del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "TPB Scarl".

Articolo 2 - Scopo e oggetto sociale

2.1 La società ha scopo consortile ed ha per oggetto la gestione dei servizi urbani di bacino e interbacino di trasporto pubblico locale autofiloviari di linea regolari, minimi e aggiuntivi afferenti alla città di Bologna e al suo bacino provinciale, nonché un servizio TPGV (trasporto pubblico a guida vincolata - Civis) ove posto in esercizio entro il termine dell'affidamento, la gestione delle reti e degli impianti ad essi correlati, nonché le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, come individuati nel Capitolato di Gara relativo alla gara bandita da "SRM - Società Reti e Mobilità S.p.a." per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale terrestre del bacino provinciale bolognese, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 2 (due) marzo 2010 (duemiladieci).

La società potrà svolgere attività affini e complementari all'oggetto principale.

La società agirà nell'interesse e per conto dei consorziati, impiegando nello svolgimento della propria attività, le loro strutture.

Nei limiti del conseguimento dell'oggetto sociale la società provvederà a:

- a) coordinare le attività singolarmente svolte dai Consorziati;
- b) compiere tutte le attività ed operazioni utili e opportune.

2.2 Per lo svolgimento delle attività sopra indicate, la società potrà concorrere ad aste e partecipare a gare sia pubbliche che private.

2.3 Essa può compiere, inoltre, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, bancarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese e società aventi oggetto analogo o connesso al proprio. Nelle operazioni di cui sopra è compresa la raccolta del risparmio, ma unicamente presso le imprese consorziate e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994, pubblicata sulla G.U. n. 58

dell'11 marzo 1994, e dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di raccolta di risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche.

2.4 Sono tassativamente escluse le attività professionali "protette" (vale a dire quelle attività il cui esercizio è, per legge, subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali), l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'articolo 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 216/74, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attività previste dagli articoli 106 e 113 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attività di leasing finanziario e in genere l'attività riservata dalla legge alle società di intermediazione mobiliare e alle finanziarie.

2.5 La società, funzionalmente allo scopo e all'oggetto, potrà infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Enti pubblici, Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, nonché accordare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi.

Articolo 3 - Sede

3.1 La sede della società è nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, depositi o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopraindicato. Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4 - Durata

4.1 La Società consortile avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 Tale durata potrà comunque essere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea ai fini del conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II

CAPITALE, PARTECIPAZIONI, DIRITTO D'OPZIONE,

TITOLI DI DEBITO

Articolo 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato nel rispetto delle legge e del presente Statuto.

Articolo 6 - Partecipazioni

6.1 Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, a usufrutto o ad altri vincoli volontari.

6.2 Le quote sono trasferibili per atto tra vivi.

Articolo 7 - Diritto d'Opzione

7.1 In caso di aumento del capitale è riservato ai soci, ai sensi dell'art. 2481 bis c.c. il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute da ciascuno dei soci.

7.2 Tuttavia l'assemblea in sede di deliberazione dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2479 n. 4 c.c., e con le maggioranze previste in merito dall'art. 2479 bis c.c., può deliberare che l'aumento di capitale possa attuarsi, in tutto ovvero anche solo in parte, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente Statuto e purchè abbiano conseguito il gradimento da parte dell'Assemblea.

Articolo 8 - Versamenti

8.1 I versamenti sulle quote non liberate sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi deliberati dall'Assemblea in sede di aumento del capitale sociale.

8.2 I soci in mora nei versamenti, se non esclusi ai sensi dell'art. 15, devono corrispondere alla società un interesse annuo pari al Tasso di Riferimento aumentato di due punti sui medesimi, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c. 4° comma.

TITOLO III

DEI SOCI

Articolo 9 - Requisiti

9.1 Può essere socio della società ogni imprenditore, individuale o collettivo, consorzio o società consortile in qualunque forma costituita, cooperativa, pubblico o privato, che svolga attività connessa all'oggetto sociale.

9.2 Chi desidera divenire socio della società deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo. Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

9.3 La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Imprese;
- b) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;
- c) l'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

9.4 Alla domanda si dovrà allegare, altresì, copia dello Statuto e della delibera di adesione assunta dall'organo sociale competente per Statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello

stesso.

9.5 Sull'ammissione dei nuovi soci delibera l'Assemblea.

Articolo 10 - Ammissione di nuovi soci -

Clausola di gradimento

10.1 Possono acquistare la qualità di soci le imprese che, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente Statuto, abbiano ricevuto il gradimento da parte dell'Assemblea.

10.2 Ai fini della verifica del gradimento da parte dell'Assemblea, l'impresa terza dovrà preventivamente sottoscrivere la domanda di ammissione e fornire ogni ulteriore documentazione e informazione che dovesse risultare utile, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, per la completa istruttoria della domanda di ammissione.

10.3 L'Assemblea, verificato in ogni caso il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente Statuto ed espletata ogni opportuna istruttoria, pronuncia il gradimento a proprio insindacabile e discrezionale giudizio e comunica la decisione ai soggetti interessati nel domicilio eletto nella domanda di ammissione e/o nella richiesta di gradimento.

10.4 Nel caso di ammissione di nuovi soci e subordinatamente al conseguimento del gradimento come sopra disciplinato, l'Assemblea potrà deliberare, su proposta e relazione dell'organo amministrativo, l'aumento del capitale sociale per consentire l'ingresso di nuovi soci, riservando a costoro l'intero capitale di aumento o parte di esso, in deroga al diritto di opzione di cui all'art. 2481 bis c.c. 1° comma. In tal caso l'Assemblea potrà stabilire, esclusivamente con riferimento all'aumento di capitale da riservare ai nuovi soci, il pagamento di un eventuale sovrapprezzo ex art. 2482 bis c.c. 2° comma, da quantificarsi secondo i criteri determinati dal Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni esercizio sociale, ovvero al momento dell'ingresso. L'importo del sovrapprezzo dovrà imputarsi a riserva di sovrapprezzo ex art. 2424 c.c..

Articolo 11 - Obblighi dei soci - contributi consortili

11.1 Ciascun socio si impegna alla scrupolosa osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

11.2 In considerazione degli scopi consortili della società, l'organo amministrativo, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti nel corso di ciascun esercizio nell'interesse comune, potrà chiedere ai soci, in proporzione alle partecipazioni da questi possedute, il versamento di contributi straordinari ai sensi dell'art. 2615-ter c.c..

11.3 Il versamento dei contributi e la loro entità viene deliberato dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo

amministrativo.

11.4 I contributi versati dai soci a norma dei commi precedenti, gli eventuali contributi erogati dallo Stato e/o da altri Enti a qualsiasi titolo versati, costituiscono il Fondo Consortile.

11.5 L'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi determina l'esclusione del Socio consorziato, che viene accertata con le modalità di cui al successivo articolo 15.

Articolo 12 - Recesso

12.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

12.2 Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo P.E.C., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto che legittima il recesso.

12.3 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

12.4 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

12.5 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 15 (quindici) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ovvero a mezzo P.E.C., ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

12.6 Per quanto non espressamente sopra previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 del Codice civile.

Articolo 13 - Esclusione

13.1 Il socio può essere escluso dalla società:

- a) qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno;
- b) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- c) qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- d) qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi

alcun diritto sociale ad esso spettante dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio;

e) nel caso in cui non sia in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte per l'esercizio della propria attività di impresa nell'interesse della società, e pertanto si trovi in una situazione incompatibile con la possibilità di svolgere regolarmente, e senza arrecare pregiudizio, le attività a lui affidate, o da affidarsi, ai sensi del presente statuto. L'impossibilità del regolare adempimento delle obbligazioni contratte potrà essere desunta dall'esistenza di richieste di procedure concorsuali a carico del socio, o dall'esistenza di procedure esecutive a suo carico;

f) per la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11;

g) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dai deliberati degli organi sociali;

h) per il mancato versamento sulle partecipazioni non liberate;

i) per comportamenti lesivi dell'immagine della società e/o comunque pregiudizievoli al regolare esercizio dell'attività sociale.

13.2 L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

13.3 La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo amministrativo, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso ai sensi di legge.

13.4 In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

Articolo 14 - Diritti particolari dei soci

14.1 Ai soci "TPER S.p.A." (società risultante dalla fusione delle società "ATC S.p.A.", "FERROVIE EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e, quindi, società subentrata ad esse in tutti i relativi rapporti, ragioni, azioni e diritti) e "OMNIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" sono attribuiti, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., i seguenti diritti particolari relativamente alla nomina dei componenti il

Consiglio di Amministrazione:

- al socio "TPER S.p.A." è attribuito il diritto particolare di nominare 4 (quattro) componenti del Consiglio di Amministrazione e di designare, altresì, tra gli stessi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- al socio "OMNIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" è attribuito il diritto particolare di nominare 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione.

14.2 I diritti particolari di cui al punto 14.1 spettano unicamente ai soci "TPER S.p.A." e "OMNIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" ed in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'intera partecipazione sociale detenuta dagli stessi, i diritti di nomina dell'organo amministrativo come sopra attribuiti a ciascuno di essi si estinguerà e non si intenderà pertanto trasferito ai propri aventi causa. In tal caso l'organo amministrativo come sopra nominato rimarrà in carica, ma, nel caso in cui sia necessario successivamente sostituirlo, la relativa revoca e la nomina dei nuovi componenti dell'organo amministrativo saranno effettuate secondo le regole generali con decisione dei soci.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 15 - Decisioni dei soci

15.1 I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza.

15.2 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.3 Ogni socio, regolarmente iscritto nel registro delle imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.4 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

15.5 Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

Articolo 16 - Assemblea dei soci

16.1 L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

16.2 La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata o a mezzo P.E.C., fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a

ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

16.3 L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

16.4 Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

16.5 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione della modificazione dei diritti previsti all'art. 14 e per le modificazioni dello statuto per le quali è richiesto il consenso di tutti i soci; l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tutti i soci; l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

16.6 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

16.7 Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o dal segretario nominato dall'assemblea, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'organo amministrativo, dal notaio.

16.8 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Articolo 17 - Amministrazione

17.1 La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

17.2 La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci, salvo quanto previsto al precedente art. 14.

17.3 Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina.

17.4 Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.5 Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge.

17.6 Ciascun amministratore o rappresentante può rinunciare in ogni momento alla propria carica mediante comunicazione con raccomandata a.r. spedita a ciascuno dei soci oppure a mezzo P.E.C. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori e dei rappresentanti. In caso contrario, essa ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo amministratore o rappresentante in sostituzione del rinunciante, a meno che, restando in carica almeno un altro amministratore o rappresentante, la rinuncia stessa sia accettata per iscritto da parte di ciascuno degli altri soci; in quest'ultimo caso, la comunicazione all'amministratore rinunciante dell'ultima accettazione comporta l'immediata cessazione della carica da parte del medesimo.

17.7 Ciascun amministratore o rappresentante cessa inoltre dalla carica per scadenza dell'eventuale termine stabilito nell'atto di nomina, per morte, per verificarsi di situazioni che importano ineleggibilità o incompatibilità con la carica e per revoca, anche senza giusta causa, mediante decisione dei soci. In quest'ultimo caso, la cessazione si verifica quando la decisione di revoca è stata notificata, mediante raccomandata a.r. o a mezzo P.E.C., oppure a mano, all'amministratore o rappresentante revocato. La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente ovvero, dal collegio sindacale, se nominato, o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

18.2 La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

18.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta

elettronica, con preavviso di almeno tre giorni.

18.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

18.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti.

18.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale, ove nominato.

18.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica o per età.

18.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 19 - Rappresentanza sociale

19.1 La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.2 L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

Articolo 20 - Revisione legale dei conti

20.1 I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore legale dei conti, determinandone competenze e poteri.

20.2 Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la società nomina uno o più sindaci od un revisore, ai sensi dell'art. 2477 c.c.

Articolo 21 - Organi delegati

21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

21.2 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sè le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

21.3 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 22 - Bilancio

22.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno)

gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

22.3 Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvi gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 - Scioglimento e Liquidazione

23.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

23.2 La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

23.3 Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:

a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;

b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Articolo 24 - Revoca dello stato di liquidazione

24.1 La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

24.2 In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

24.3 La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Recapito dei soci per i rapporti sociali

25.1 Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle

Imprese.

25.2 Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Registro delle Imprese.

25.3 Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26 - Regolamenti e Organi Interni

26.1 L'organo amministrativo predispone i regolamenti interni della società consortile.

26.2 Copia dei regolamenti predisposti dall'organo amministrativo è inviata ai soci e a tutti i componenti gli organi sociali contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria convocata per la loro approvazione.

26.3 L'organo amministrativo potrà nominare altresì un Comitato tecnico con le modalità e le funzioni previste nei predetti regolamenti interni.

Articolo - 27 Responsabilità

27.1 Per le obbligazioni sociali risponde unicamente la società consortile con il suo patrimonio.

Articolo - 28 Riunioni a distanza

28.1 In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente Statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, etc.) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

28.2 In tal caso, l'avviso di convocazione ometterà il luogo di convocazione e dovrà indicare esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione.

28.3 Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti

modalità di svolgimento consentite dal presente Statuto, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

Articolo 29 - Osservanza delle norme di legge

29.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.